



COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

VERBALE DI *DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE*

N. 36 Reg. Del.

OGGETTO: Ricorso Amministrativo al TAR Calabria della Sig.ra Silvia Giuseppina Romano contro Decreto Sanante n.02 del 05.12.2018 del Responsabile dell'Area Servizi al Territorio. Incarico Legale per la difesa in giudizio.

L'anno **duemila diciannove** il giorno **treddici** del mese di **marzo** alle ore **12.30**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N. Ord.	COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENTE	ASSENTE
1	BROSIO Nicola	Sindaco	x	
2	VENTRICI Natale Domiziano	Assessore-Vice Sindaco	x	
3	VARONE Sandro	Assessore		x
4	OCCHIATO Maria Concetta	Assessore		x
5	GRILLO Caterina	Assessore	x	
			3	2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Vittorio BIANCO.

Presiede il Sig. Nicola BROSIO- SINDACO - il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 22.02.2019, venivanotificato, a mezzo del servizio postale il ricorso amministrativo al Tar Calabria-Catanzaro-, nell'interesse della Sig.ra Silvia Giuseppina Romano, in proprio e in qualità di procuratrice del Sig. Sergio Romano, contro il Comune di San Calogero (VV), in persona del Sindaco Pro tempore con la quale sono stati richiesti:

- a) l'annullamento, previa tutela cautelare del Decreto Sanante n. 02 del 05.12.2018, adottato dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio e Servizi di Polizia Municipale del Comune di San Calogero, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR. N. 327/2001, recante l'acquisizione sanate al patrimonio immobiliare del Comune di alcuni terreni, ivi attualmente identificati, intestati e di proprietà dei sig.ri Romano;
- b) di ogni altro presupposto, consequenziale o comunque connesso;
- c) nonché per l'accertamento dell'illegittima occupazione da parte del Comune di San Calogero dei medesimi terreni di proprietà dei sig. Romano, siti nel territorio comunale;
- d) la conseguente condanna dell'ente comunale alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino, ed alla rifusione dei danni derivanti dalla legittima occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

Rilevato che il Comune di San Calogero ha fatto tutto quanto era possibile per evitare la proposizione del ricorso di che trattasi, non chiudendo mai le porte al dialogo con i ricorrenti, anzi, tentando sino alla fine la ricerca di accordi procedurali a preferenza rispetto a qualsiasi azione giudiziale, nell'ottica di un comportamento imparziale che sempre deve guidare l'attività di ogni amministrazione;

Considerato che:

- il Comune di San Calogero non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.Lgs. n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016

Ritenuto utile tutelare il Comune di San Calogero in una fase delicata che non può essere espletata senza la dovuta specialità professionale;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha individuato dall'elenco per l'affidamento dell'incarico di cui alla presente deliberazione, l'avvocato Pasquale Simari;

Visto che il preventivo di spesa per il patrocinio legale con annessa sommaria relazione, dell'avv. Pasquale Simari con studio in Taurianova (RC) viale XXIV maggio, 26, ammonta ad 5.836,48 (rimborso forfettario, CPA ed IVA comprese);

Considerata l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presente atto deliberativo;

Visti:

- gli artt. 6 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. 267/2000;
- gli allegati pareri regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

DELIBERA

La premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto, e qui si intende integralmente riportata.

1. di autorizzare il Sindaco "pro tempore", nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di San Calogero (VV) a costituirsi dinanzi al Tar Calabria-Catanzaro, nel ricorso proposto dalla Sig.ra Silvia Giuseppina Romano, in proprio e in qualità di procuratrice del Sig. Sergio Romano, contro il Comune di San Calogero (VV);

2) di conferire, per l'effetto e per le motivazioni in premessa enunciate, incarico all'avv. Pasquale Simari, con facoltà di proporre ogni utile azione a difesa del Comune medesimo;

3) di dare atto che il conferimento dell'incarico all'avv. Pasquale Simari con studio in Taurianova (RC) via XXIV maggio, 26, avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato agli atti della presente e precisamente € 5.836,48 (rimborso forfettario, CPA ed IVA comprese);

4) di approvare il relativo schema di disciplinare di incarico legale che, composto da una premessa e da n. 13 (tredici) articoli, al presente atto viene allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

7) di riservare a separato atto del competente Responsabile dell'Area Amministrativa il successivo impegno di spesa;

8) di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SAN CALOGERO

89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2019 il giorno del mese di , nella sede del Comune di San Calogero (VV) sito in Piazza Nicola Calipari, snc, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

1) il Comune di San Calogero (di seguito denominato: Comune), partita I.V.A. 00337960793, rappresentato in questo atto dal Sig. Pontoriero Antonio, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente stesso nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto sindacale n. 03 del 31/01/2019;

E

2) l'Avv. Pasquale Simari del foro di Palmi (RC) con studio in Taurianova (RC) viale XXIV maggio, 26 (di seguito: denominato legale), C.F. 01485480808;

PREMESSO:

-che in data 22.02.2019, veniva notificato, a mezzo del servizio postale il ricorso nell'interesse della Sig.ra Silvia Giuseppina Romano, in proprio e in qualità di procuratrice del Sig. Sergio Romano, contro il Comune di San Calogero (VV), in persona del Sindaco Pro tempore con la quale sono stati richiesti:

- a) L'annullamento, previa tutela cautelare del Decreto Sanante n. 02 del 05.12.2018, adottato dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio e Servizi di Polizia Municipale del Comune di San Calogero, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR. N. 327/2001, recante l'acquisizione sanate al patrimonio immobiliare del Comune di alcuni terreni, ivi attualmente identificati, intestati e di proprietà dei sig.ri Romano;
- b) Di ogni altro presupposto, consequenziale o comunque connesso;
- c) Nonché per l'accertamento dell'illegittima occupazione da parte del Comune di San Calogero dei medesimi terreni di proprietà dei sig. Romano, siti nel territorio comunale;
- d) La conseguente condanna dell'ente comunale alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino, ed alla rifusione dei danni derivanti dalla legittima occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

- a) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 13.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'individuazione ed alla nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico di cui sopra, autorizzando il Sindaco pro-tempore, legale rappresentante del Comune, a sottoscrivere la relativa procura e ad esperire tutte le altre formalità necessarie per l'incarico stesso;
- b) che con la medesima deliberazione di Giunta è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. L'incarico ha per oggetto: Ricorso Amministrativo al TAR Calabria della Sig.ra Silvia Giuseppina Romano contro Decreto Sanante n. 02 del 05.12.2018 del Responsabile dell'Area Servizi al Territorio. Incarico Legale per la difesa in giudizio.

ARTICOLO 2

1. Il Comune si impegna a corrispondere al legale, che accetta, per l'incarico professionale di cui al presente disciplinare, la somma complessiva di Euro 5.836,48 (rimborso forfettario, CPA ed IVA comprese); ed al lordo di tutte le ritenute di legge sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dall'organo giudicante.
2. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dall'organo giudicante e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.
3. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza che sarà corrisposta dal Comune non potrà, comunque, superare la somma stabilita al precedente comma 1.

ARTICOLO 3

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune; quest'ultimo resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
2. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione e conciliazione della vertenza.
3. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza; in questo caso l'attività di assistenza svolta dal legale, non darà luogo ad alcun compenso ulteriore oltre a quello previsto dall'art. 2, **salvo il rimborso pari ad un quinto del costo di un litro di carburante per ogni chilometro percorso con la propria autovettura, solo se lo studio del legale è sito in una provincia diversa da quella di Vibo Valentia.**
4. Il legale trasmetterà al Comune con la massima celerità copia di tutti gli atti redatti o ricevuti oggetto del presente incarico affinché siano conservati nel relativo fascicolo tenuto presso il competente ufficio comunale.

5. Il legale è tenuto a concordare preventivamente con il Comune ogni iniziativa inerente l'incarico de quo e prospettare all'Amministrazione ipotesi e soluzioni tecniche idonee a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

ARTICOLO 4

1. Il legale dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il secondo grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) indicata in premessa e non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del codice civile; a tal fine il legale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ARTICOLO 5

1. Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.

2. Resta salva la facoltà per il legale di nominare sostituti processuali per singole udienze, senza che ciò possa comportare alcun obbligo di qualsiasi natura per il Comune.

3. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal medesimo, che rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

4. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ARTICOLO 6

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata e di rimborsare le eventuali spese sostenute di cui all'art. 4, comma 3.

ARTICOLO 7

1. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con il diritto al compenso per l'attività fino a quel momento espletata ed al rimborso delle eventuali spese sostenute di cui all'art. 4, comma 3, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

2. La facoltà di recesso dovrà essere comunicata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dalla prossima udienza, e comunque dovrà essere assicurata la difesa tecnica fino a nuova nomina.

ARTICOLO 8

1. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti richiesti dal legale.

ARTICOLO 9

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 10

1. Il Comune, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e ss. mm. ed ii, informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 11

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ARTICOLO 12

1. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, della Tariffa - Parte Seconda -, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131 e ss. mm. ed ii.

ARTICOLO 13

1. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a totale carico del legale.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI SAN CALOGERO
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Sig. Antonio Pontoriero)

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
(Avv. Pasquale SIMARI)



COMUNE DI SAN CALOGERO

(89842-Provincia di Vibo Valentia)

PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Ricorso Amministrativo al TAR Calabria della Sig.ra Silvia Giuseppina Romano contro Decreto Sanante n.02 del 05.12.2018 del Responsabile dell'Area Servizi al Territorio. Incarico Legale per la difesa in giudizio.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li __13/03/2019_____

Il Responsabile di Area*
Ing. Pasquale LAGADARI

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li _____

Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li __13/03/2019_____

Il Responsabile di Area*
Dott. Giovanni BALDO

Avv. Ettore Tigani
Patrocinante in Cassazione

Avv. Pasquale Simari
Patrocinante in Cassazione

Avv. Carmen Gualtieri

STUDIO LEGALE TIGANI E SIMARI
AVVOCATI ASSOCIATI

89029 Taurianova (RC)
Viale XXIV Maggio, 26
Tel + 39 0966614023
Fax + 39 0966614657
tigani.simari@gmail.com
C.F. - P.Iva 01485480808

Comune di San Calogero
12 MAR 2019
1223 di Cassa 785

Spett.le Comune di San Calogero
SEDE

Taurianova, li 11.03.2019

Oggetto: Sig.ra Silvia Giuseppina Romano. Ricorsi. Richiesta preventivo per conferimento incarico legale. Riscontro Vs. email del 07.03.2019

Con riferimento all'oggetto, evidenzio quanto segue.

Con il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, la sig.ra Silvia G. Romano, anche in nome del germano Sergio, ha richiesto:

- l'annullamento del decreto n. 2/2019 emesso dal Responsabile dell'Area Servizi Territorio e Polizia Municipale con il quale è stata disposta l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D. Lgs. 327/2001 di un fondo di loro proprietà;
- l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione posta in essere dal Comune;
- la condanna dell'ente alla restituzione dell'immobile, previa riduzione in pristino, e al risarcimento del danno da occupazione illegittima, con nomina di un commissario *ad acta* per il caso in cui il comune non provveda spontaneamente;
- l'adozione di un provvedimento cautelare che sospenda gli effetti del decreto impugnato e ordini sin d'ora il rilascio dell'immobile occupato.

Orbene, ancorchè in base alla sommaria lettura dell'atto avverso, la verosimile fondatezza di alcuni motivi di impugnazione lascia ragionevolmente prevedere l'accoglimento della domanda cautelare (e in prospettiva anche di quella di annullamento del provvedimento impugnato).

Difatti, la giurisprudenza amministrativa si è ormai da tempo consolidata nel ritenere che la competenza per l'adozione del provvedimento ex art. 42 bis del D.Lgs. 327/2001 appartenga al Consiglio Comunale e che al relativo procedimento debba essere garantito *ab origine* l'apporto partecipativo dei proprietari, a cui pertanto va obbligatoriamente inviata la comunicazione prevista dall'art. 7 della Legge 241/1990.

Per tale ragione, nonché per l'ulteriore criticità di cui si dirà appresso, consiglio a codesto Ente di prendere in seria considerazione l'eventualità di un ritiro del provvedimento al fine di rinnovare l'iter procedimentale nel rispetto delle indicazioni fornite dalla più avveduta giurisprudenza, risultando tale soluzione di gran lunga preferibile rispetto alla pur ipotizzabile ratifica consiliare del decreto emesso dal funzionario.

Ciò non di meno, la costituzione in giudizio appare comunque necessaria in relazione alle ulteriori domande proposte dalla ricorrente (accertamento della illegittimità dell'occupazione e condanna alla restituzione e al risarcimento del danno) sia per far valere la circostanza che le stesse sono state già proposte in un precedente giudizio tuttora pendente, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo processuale e sostanziale, sia per prospettare al Tribunale il preminente interesse dell'Ente al mantenimento della disponibilità dell'opera pubblica realizzata sul fondo, sia infine per contrastare l'eccessività delle pretese risarcitorie *ex adverso* avanzate.

Con il ricorso innanzi alla Corte di Appello, la sig.ra Romano si è opposta alla stima dell'indennità liquidata con il decreto *de quo* ed ha chiesto la sua rideterminazione in € 2.012.407,16 ovvero nella diversa somma che verrà determinata mediante apposita CTU, in ogni caso non inferiore ad € 468.553,39.

Anche in questo caso le contestazioni di controparte appaiono fondate, quantomeno sotto il profilo della legittimità del metodo di calcolo utilizzato.

Avv. Ettore Tigani
Patrocinante in Cassazione
Avv. Pasquale Simari
Patrocinante in Cassazione
Avv. Carmen Gualtieri

T&S
STUDIO LEGALE TIGANI E SIMARI
AVVOCATI ASSOCIATI

89029 Taurianova (RC)
Viale XXIV Maggio, 26
Tel + 39 0966614023
Fax + 39 0966614657
tigani.simari@gmail.com
C.F. - P.Iva 01485480808

Invero, dalla lettura del decreto emerge che per la determinazione dell'indennità è stato fatto integrale riferimento al Verbale di Stima della Commissione Provinciale Espropri del 22/02/2005 che, tuttavia, risulta redatto mediante ricorso al criterio di cui all'art. 5 bis del D. L. 333/1992, che è stato però dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale sin dal 2007.

Di conseguenza, risulta *ictu oculi* fondata la richiesta avversaria di liquidazione dell'indennizzo sulla base dell'attuale valore venale del bene occupato (per come imposto dal comma 3 dell'art. 42 bis D. Lgs. 327/2001) e non della minore somma che scaturisce da un calcolo effettuato nel 2005 in forza di una norma dichiarata incostituzionale.

In ogni caso, stante la rilevanza dell'importo richiesto, l'Ente non potrà esimersi dal costituirsi in giudizio, se non altro per fare in modo che l'importo eventualmente liquidato in rettifica risulti corrispondente all'effettivo valore dell'immobile.

Tutto ciò premesso, con riferimento al ricorso amministrativo, tenuto conto della condizione di dissesto in cui versa il Comune e del rapporto di fiducia e proficua collaborazione in atto, in via del tutto eccezionale ritengo di poter assumere l'eventuale incarico di assistenza e difesa dell'ente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, a fronte del pagamento del compenso di € 4.184,05 (oltre rimborso forfettario, IVA e CPA), come sotto determinato:

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità media**

Compenso <u>minimo</u> tabellare	€ 6.437,00
Sconto 35% sul minimo	€ - 2.252,95
Compenso totale	€ 4.184,05
Spese generali (15%)	€ 627,61
Totale imponibile Irpef	€ 4.811,66
Cassa Avvocati (4%)	€ 192,47
Imponibile IVA	€ 5.004,13
IVA (22%)	€ 1.100,91
Totale	€ 6.105,04


Relativamente al ricorso innanzi alla Corte di Appello, tenuto conto delle circostanze di cui sopra, della tipologia del procedimento nonché dell'elevato valore della controversia, sempre in via eccezionale ritengo di poter assumere l'eventuale incarico di assistenza e difesa dell'ente a fronte del pagamento del compenso di € 5.877,25 (oltre rimborso forfettario, IVA e CPA), come sotto determinato:

Valore della Causa: da € 2.000.000 a 4.000.000

Compenso <u>minimo</u> tabellare	€ 23.509,00
Sconto 75% sul minimo	€ - 17.631,75
Compenso totale	€ 5.877,25
Spese generali (15%)	€ 881,59
Imponibile Irpef	€ 6.758,84
Cassa Avvocati (4%)	€ 270,35
Imponibile IVA	€ 7.029,19
IVA (22%)	€ 1.546,42
Totale	€ 8.575,61

Cordialmente

Avv. Pasquale Simari



Man
Sec
Man
Man

Avv. Ettore Tigani
Patrocinante in Cassazione
Avv. Pasquale Simari
Patrocinante in Cassazione
Avv. Carmen Gualtieri

T&S
STUDIO LEGALE TIGANI E SIMARI
AVVOCATI ASSOCIATI

89029 Taurianova (RC)
Viale XXIV Maggio, 26
Tel + 39 0966614023
Fax + 39 0966614657
tigani.simari@gmail.com
C.F. - P.Iva 01485480808

Spett.le Comune di San Calogero
SEDE

Taurianova, li 12.03.2019

Oggetto: Sig.ra Silvia Giuseppina Romano. Ricorsi. Richiesta preventivo per conferimento incarico legale.

Con riferimento all'oggetto, ad integrazione della mia precedente comunicazione dell'11.03 u.s. ritengo di poter venire incontro alle pressanti richieste di codesto Ente riconoscendo una ulteriore riduzione dei compensi già preventivati, nei seguenti termini:

- 1) ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro: compenso di **€ 4.000,00** (oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA);
- 2) ricorso innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro: compenso di **€ 5.000,00** (oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA).

Cordialmente

Avv. Pasquale Simari

Pasquale Simari



tto, approvato e sottoscritto a norma di legge:

IL SINDACO*

Avv. Nicola BROSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE*

Dott. Vittorio BIANCO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio in data 19/03/2019

è divenuta esecutiva in data 19/03/2019

San Calogero 19/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio PONTORIERO

E' Copia conforme all'originale. Si rilascia per uso amministrativo.

Lì.....**19/03/2019**.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39